



# STATUTI DELLA ASSOCIAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA COMPrensIONE DELLA LETTURA

## Capitolo I. Nome, scopo e indirizzo

### **Articolo 1**

Con il nome di **Associazione per il miglioramento della comprensione della lettura (AMCL)** si è costituita questa entità, che regola le proprie attività in conformità con le disposizioni della Legge 4/2008, del 24 aprile, del terzo libro del Codice Civile della Catalogna, relativo alle persone giuridiche e della Legge Organica 1/2002, del 22 marzo, che regola il diritto di associazione, e gli stessi statuti.

### **Articolo 2**

- Gli obiettivi dell'**Associazione per il miglioramento della comprensione della lettura (AMCL)** sono:
  - Promuovere la riflessione nel processo di insegnamento-apprendimento.
  - Fornire ai centri educativi materiali che aiutino a migliorare l'apprendimento degli studenti in generale e la comprensione della lettura in particolare.
  - Sviluppare applicazioni che permettano di conoscere il livello degli studenti nelle diverse aree di insegnamento e, in particolare, nella comprensione della lettura.
  - Fornire riferimenti per trovare risorse che possano essere utilizzate per migliorare il processo di apprendimento degli studenti.
  - Realizzare sessioni di formazione per informare sugli aspetti legati alla valutazione e all'apprendimento della comprensione della lettura.
  - Partecipare ad azioni volte a promuovere l'innovazione pedagogica e il miglioramento della qualità dell'istruzione, in particolare nell'area della comprensione della lettura.
  - Qualsiasi altra attività che, in conformità con il presente Statuto, sia finalizzata al raggiungimento degli obiettivi sopra citati.

Per raggiungere questi obiettivi, l'**Associazione per il miglioramento della comprensione della lettura (AMCL)** programma le seguenti attività:

- Formazione degli insegnanti su innovazione e valutazione.
- Presentazione di nuovi materiali.
- Lavori monografici con applicazioni informatiche.
- Scambio di informazioni, esperienze e ricerche educative.

- È escluso qualsiasi scopo di lucro.



### **Articolo 3**

La sede legale di AMCL si trova a Barcellona (Spagna), in Via Corunya, 9.

L'ambito territoriale dell'AMCL comprende fundamentalmente, ma non esclusivamente, il territorio della Catalogna e le sue funzioni sono esercitate principalmente in questo territorio.

La durata di questa associazione è indefinita.

## **Capitolo II. Membri dell'associazione, diritti e obblighi**

### **Articolo 4<sup>1</sup>**

Possono aderire all'associazione le persone fisiche di età superiore ai 18 anni e le persone giuridiche che dimostrino liberamente e volontariamente interesse per lo sviluppo degli obiettivi dell'associazione.

Nel caso delle persone fisiche, è richiesta la loro capacità di agire.

Nel caso di persone giuridiche, la domanda di adesione deve essere presentata dal rappresentante legale dell'istituzione, che deve fornire una prova documentale.

### **Articolo 5**

Le condizioni per l'acquisizione della qualità di socio dell'associazione sono:

- L'ammissione deve essere approvata dal Consiglio di amministrazione.
- Deve essere versata la quota associativa minima annuale.

### **Articolo 6**

I diritti dei membri dell'associazione sono

1. Partecipare alle riunioni dell'Assemblea generale con diritto di parola e di voto.
2. Eleggere o essere eletti a cariche rappresentative o a ricoprire incarichi dirigenziali.
3. Esercitare la rappresentanza conferita in ogni caso.
4. Intervenire nel governo e nella gestione, nei servizi e nelle attività dell'associazione in conformità alle norme legali e statutarie.
5. Presentare all'Assemblea e al Consiglio Direttivo tutto ciò che ritengono possa contribuire a una migliore vita dell'associazione e a un più efficace raggiungimento dei suoi scopi sociali fondamentali.
6. Richiedere e ottenere spiegazioni sull'amministrazione e la gestione del Consiglio Direttivo o degli agenti dell'associazione.
7. Essere ascoltati prima che vengano presi provvedimenti disciplinari.

---

<sup>1</sup> L'adesione come membro deve essere coerente con il nome e gli obiettivi dell'associazione.



8. Ricevere informazioni sulle attività dell'associazione.
9. Utilizzare i canali che l'associazione istituisce o mette a disposizione dei soci.
10. Partecipare ai gruppi di lavoro.
11. Avere una copia dello statuto dell'associazione.
12. Consultare i libri dell'associazione.

### **Articolo 7**

I doveri dei membri dell'associazione sono:

1. Impegnarsi per gli obiettivi dell'associazione e partecipare attivamente al loro raggiungimento.
2. Contribuire al sostegno dell'associazione versando le quote annuali, le quote associative e gli altri contributi finanziari stabiliti negli statuti e approvati in base al loro contenuto.
3. Adempiere a tutti gli altri obblighi derivanti dalle disposizioni dello statuto.
4. Osservare e rispettare gli accordi validamente adottati dagli organi direttivi dell'associazione.

### **Articolo 8**

Un socio può recedere dall'associazione per i seguenti motivi:

1. Per decisione dell'interessato, che deve essere comunicata per iscritto al Consiglio direttivo.
2. Mancato pagamento delle quote associative stabilite.
3. Mancato rispetto degli obblighi statutari.

## **Capitolo III. Organizzazione e funzionamento dell'AMCL**

### **Articolo 9**

Gli organi di governo, partecipazione e amministrazione dell'AMCL sono:

- Assemblea generale
- Consiglio di amministrazione
- Presidente
- Tesoriere
- Segretario
- I comitati di lavoro.



## **Sezione 1. L'Assemblea generale**

### **Articolo 10**

1. L'Assemblea Generale è l'organo sovrano dell'associazione; i suoi membri sono membri di diritto inalienabile.
2. I membri dell'associazione, riuniti in un'Assemblea Generale legalmente costituita, decidono a maggioranza sulle questioni di competenza dell'Assemblea Generale.
3. Tutti i membri sono vincolati dalle risoluzioni dell'Assemblea Generale, compresi gli assenti, i dissenzienti e i presenti che si sono astenuti dal voto.

### **Articolo 11**

L'Assemblea generale ha i seguenti poteri:

- a) Modificare gli statuti
- b) Eleggere e revocare i membri del Consiglio di amministrazione e degli altri organi e controllare l'attività.
- c) Approvare il bilancio annuale e il regolamento dei conti annuali, nonché adottare gli accordi per la fissazione della forma e dell'importo del contributo al sostegno dell'associazione, così come approvare la gestione effettuata da qualsiasi organo direttivo.
- d) Concordare lo scioglimento dell'associazione.
- e) Aderire ad altre associazioni o recedere da esse.
- f) Richiedere la dichiarazione di pubblica utilità.
- g) Approvare il regolamento interno.
- h) Concordare, attraverso un dossier preventivo, la cancellazione o la separazione definitiva dei soci.
- i) Ascoltare le domande di adesione, nonché le domande e le revoche per motivi diversi dalla separazione definitiva.
- j) Decidere su qualsiasi altra questione non direttamente attribuita ad altri organi di gestione dell'associazione. L'elenco dei poteri di cui al presente articolo è solo a scopo illustrativo e non limita i poteri dell'Assemblea generale.

### **Articolo 12**

1. L'Assemblea Generale si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno, tra i mesi di maggio e luglio compresi.

2. Il Consiglio direttivo può convocare un'Assemblea generale straordinaria ogni volta che lo ritenga opportuno e anche quando lo richieda il 10% dei soci. In questo caso la riunione deve tenersi entro trenta giorni dalla data della richiesta.

### **Articolo 13**

1. L'Assemblea è convocata dal corrispondente organo di governo, mediante un avviso di convocazione che deve contenere, come minimo, l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione.

2. La convocazione deve essere comunicata quindici giorni prima della data dell'assemblea, individualmente e per iscritto all'indirizzo indicato nell'elenco aggiornato dei soci, che deve essere sempre conservato dall'associazione.

3. Le riunioni dell'Assemblea Generale sono presiedute dal Presidente dell'Associazione. Se non è presente, viene sostituito dal vicepresidente o dal membro più anziano del Consiglio direttivo. La persona che ricopre la carica nel Consiglio direttivo funge da segretario.

4. Il segretario redige il verbale di ogni riunione, che firmerà insieme al presidente, con un estratto delle delibere, il testo delle risoluzioni adottate, il risultato numerico delle votazioni e l'elenco delle persone presenti.

All'inizio di ogni riunione dell'Assemblea Generale deve essere approvato il verbale della riunione precedente. Cinque giorni prima, il verbale e ogni altra documentazione devono essere messi a disposizione dei soci.

### **Articolo 14**

1. L'Assemblea Generale è validamente costituita indipendentemente dal numero di membri presenti o rappresentati.

2. Il 10% dei soci può chiedere al Consiglio di amministrazione di inserire uno o più punti all'ordine del giorno. Nel caso in cui l'assemblea sia già stata convocata, possono farlo entro il primo terzo del periodo che intercorre tra il ricevimento dell'avviso di convocazione e la data in cui l'assemblea deve riunirsi. L'Assemblea Generale può adottare risoluzioni solo sui punti inclusi nell'ordine del giorno, a meno che non sia stata costituita su base universale o le risoluzioni riguardino la convocazione di una nuova Assemblea generale.

### **Articolo 15**

1. Alle riunioni dell'Assemblea Generale, ogni membro dell'associazione dispone di un voto.

2. Le delibere sono approvate a maggioranza semplice dei voti dei membri presenti o rappresentati.

3. Per l'adozione di delibere relative alla modifica degli statuti, allo scioglimento dell'associazione, alla costituzione di una federazione di associazioni analoghe o

all'integrazione in un'altra associazione esistente e alla cessione o alienazione di beni è necessaria la maggioranza qualificata dei membri presenti o rappresentati: i voti affermativi devono superare la metà dei voti espressi. In ogni caso, l'elezione del Consiglio direttivo, se ci sono più candidati, avviene a maggioranza semplice o relativa dei soci presenti o rappresentati (più voti a favore che contrari).

4. Le candidature presentate formalmente hanno diritto a una copia dell'elenco aggiornato dei soci e dei loro indirizzi e recapiti e-mail, a condizione che i soci lo autorizzino espressamente.

## **Sezione 2. Il Consiglio di amministrazione**

### **Articolo 16**

1. Il Consiglio di amministrazione, composto dal presidente, dal vicepresidente, dal segretario, dal tesoriere e dai soci, dirige, amministra e rappresenta l'associazione. Tutte queste cariche devono essere ricoperte da persone diverse.

2. L'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione, che devono essere soci, avviene tramite votazione in occasione dell'Assemblea generale. Le persone elette entrano in carica dopo aver accettato l'incarico.

3. La nomina e la cessazione della carica devono essere comunicate al registro delle Associazioni, mediante un certificato rilasciato dal segretario uscente, con l'approvazione del presidente uscente, in cui deve essere riportata l'accettazione del nuovo presidente e del nuovo segretario.

4. Tutti i membri del Consiglio di amministrazione ricoprono la carica a titolo gratuito.

### **Articolo 17**

Il Consiglio di amministrazione è composto da<sup>2</sup>:

- Il presidente
- Il segretario
- Il tesoriere

### **Articolo 18**

1. I membri del Consiglio di amministrazione restano in carica per un periodo di cinque anni, fatta salva la loro rielezione.

2. La cessazione dalla carica prima della scadenza del mandato statutario può avvenire per:

---

<sup>2</sup> La composizione del Consiglio di amministrazione può essere diversa, ma deve necessariamente avere un presidente e un segretario.



- a) morte o dichiarazione di assenza, nel caso di persone fisiche, o per estinzione nel caso di persone giuridiche.
- b) incapacità o interdizione
- c) dimissioni comunicate all'organo direttivo
- d) rimozione da parte dell'assemblea generale
- e) qualsiasi altra causa prevista dalla legge o dallo statuto.

3. I posti vacanti nel Consiglio direttivo devono essere occupati alla prima riunione dell'Assemblea generale che si verifica. Nel frattempo, un membro dell'associazione può occupare provvisoriamente la carica vacante.

### **Articolo 19**

1. Il Consiglio di amministrazione ha i seguenti poteri:

- a) Rappresentare, dirigere e amministrare l'associazione nel modo più ampio riconosciuto dalla legge. Inoltre, esegue le decisioni prese dall'Assemblea Generale, in conformità con le regole, le istruzioni e le linee guida stabilite dall'Assemblea stessa.
- b) Prendere gli accordi necessari in relazione alla comparizione davanti agli organi pubblici, esercitare tutti i tipi di azioni legali e presentare i relativi ricorsi.
- c) Proporre all'Assemblea Generale la difesa degli interessi dell'associazione.
- d) Proporre all'Assemblea Generale la difesa della definizione delle quote associative a carico dei soci.
- e) Convocare le Assemblee Generali e vigilare sul rispetto delle risoluzioni adottate.
- f) Presentare all'Assemblea Generale il bilancio e il rendiconto di ogni esercizio finanziario per la sua approvazione. Redigere i bilanci per l'esercizio successivo.
- g) Assumere i dipendenti dell'associazione.
- h) Controllare la contabilità e garantire il buon funzionamento dei servizi.
- i) Istituire gruppi di lavoro, se necessario, per raggiungere gli obiettivi dell'associazione nel modo più efficiente ed efficace, e autorizzare gli atti che tali gruppi intendono compiere.
- j) Nominare, su proposta dei gruppi di lavoro, i membri del Consiglio di amministrazione responsabili di ciascuno di essi.
- k) intraprendere le azioni necessarie con gli enti pubblici, le entità e le altre persone per realizzare:
  - sovvenzioni o sussidi.
  - l'utilizzo di locali o edifici che possono diventare un luogo di convivenza e comunicazione e anche un centro per il recupero dei cittadini.



l) Aprire conti correnti in qualsiasi istituto di credito o di risparmio e disporre dei fondi detenuti in tali depositi. La disposizione di questi fondi è determinata dall'articolo 29.

m) Risolvere provvisoriamente qualsiasi caso non contemplato dagli Statuti e riferire alla prima riunione dell'Assemblea generale.

n) Qualsiasi altro potere non specificamente attribuito a un altro organo direttivo dell'associazione o espressamente delegato ad esso.

### **Articolo 20**

1. Il Consiglio di amministrazione, preventivamente convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, si riunisce in seduta ordinaria con la frequenza decisa dai suoi membri, che in nessun caso può essere inferiore a una volta al trimestre.

2. Si riunisce in seduta straordinaria su convocazione del Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi membri.

### **Articolo 21**

1. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito se è stato convocato in anticipo e se il quorum è pari alla metà più uno dei suoi membri.

2. I membri del Consiglio di amministrazione sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni per le quali sono stati convocati, anche se possono essere dispensati per motivi giustificati. È sempre necessaria la presenza del Presidente o del Segretario o di chi li sostituisce.

3. Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza semplice dei presenti.

### **Articolo 22**

1. Il Consiglio di amministrazione può delegare i propri poteri a uno o più comitati o gruppi di lavoro con il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri.

2. Può inoltre, con lo stesso quorum di cui al paragrafo precedente, nominare uno o più procuratori per esercitare la funzione loro affidata con i poteri che ritiene opportuno conferire in ciascun caso.

### **Articolo 23**

Le delibere del Consiglio di amministrazione devono essere registrate nel libro dei verbali e firmate dal segretario e dal presidente. All'inizio di ogni riunione del Consiglio di amministrazione viene data lettura del verbale della riunione precedente per l'approvazione o l'eventuale correzione..





### **Sezione 3. La Presidenza i la Vicepresidenza**

#### **Articolo 24**

1. Le seguenti funzioni sono proprie della presidenza e della vicepresidenza:

- a) Dirigere e rappresentare legalmente l'associazione, per delega dell'Assemblea generale e del Consiglio di amministrazione.
- b) Presiedere e dirigere i dibattiti dell'Assemblea generale e del Consiglio di amministrazione.
- c) Esprimere il voto decisivo in caso di parità di voti.
- d) Convocare le riunioni dell'Assemblea generale e del Consiglio di amministrazione.
- e) Approvare i verbali e i certificati redatti dal Segretario.
- f) Le altre attribuzioni inerenti alla carica e quelle delegate dall'Assemblea generale o dal Consiglio direttivo.

2. Il Presidente è sostituito in caso di assenza o malattia dal Vicepresidente (se presente) o dal membro più anziano del Consiglio direttivo, nell'ordine.

### **Sezione 4. La tesoreria e la segreteria**

#### **Articolo 25**

Il tesoriere è responsabile della custodia e del controllo delle risorse dell'associazione, nonché della preparazione del budget, del bilancio e del regolamento dei conti. È responsabile della tenuta del libro cassa. Firma le ricevute delle quote associative e altri documenti di tesoreria. Paga le fatture approvate dal Consiglio direttivo, preventivamente approvate dal Presidente, e deposita l'eccedenza nei depositi aperti presso istituti di credito e di risparmio.

#### **Articolo 26**

Il segretario è responsabile della custodia dei documenti dell'associazione, dell'acquisizione, della redazione e della firma dei verbali delle riunioni dell'Assemblea generale e del Consiglio direttivo, della redazione e dell'autorizzazione al rilascio dei certificati, nonché della tenuta del registro dei soci.

### **Sezione 5. Commissioni o gruppi di lavoro**

#### **Articolo 27**

La creazione e la costituzione di qualsiasi commissione o gruppo di lavoro deve essere proposta dai membri dell'associazione che desiderano costituirli e devono informare il Consiglio Direttivo spiegando le attività che si propongono di svolgere. Il Consiglio di amministrazione deve approvare la loro costituzione, a meno che i 4/5 del Consiglio non votino contro.



Il Consiglio direttivo deve analizzare le diverse commissioni o gruppi di lavoro, i cui responsabili devono presentare una volta al mese un rapporto dettagliato sulle loro attività.

## **Capitolo IV. Il regime economico**

### **Articolo 28**

Questa associazione non ha un patrimonio di fondazione.<sup>3</sup>

### **Articolo 29**

Le risorse finanziarie dell'associazione provengono da:

- a) le quote fissate dall'Assemblea generale per i suoi membri.
- b) sovvenzioni ufficiali o private
- c) donazioni, eredità o lasciti.
- d) i proventi del patrimonio stesso o altre entrate che possono essere ottenute.

### **Articolo 30**

Tutti i membri dell'Associazione sono tenuti a sostenere finanziariamente l'Associazione mediante quote o contributi associativi secondo le modalità e le proporzioni stabilite dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Generale può stabilire quote d'ingresso, quote periodiche (da versare mensilmente, trimestralmente o semestralmente secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo) e quote straordinarie.

### **Articolo 31**

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre.

### **Articolo 32**

I conti correnti e i libretti di risparmio aperti presso istituti di credito o di risparmio devono recare la firma del presidente, del tesoriere e del segretario.

Due firme, una delle quali deve essere quella del tesoriere o del presidente, sono sufficienti per poter attingere ai fondi.

---

<sup>3</sup> Se disponibile, deve essere indicato l'importo a cui è valutato.



## **Capitolo V. Il regime disciplinare**

### **Articolo 33**

L'organo direttivo può sanzionare le infrazioni commesse dai soci.

Tali infrazioni possono essere classificate come lievi, gravi e molto gravi e le relative sanzioni possono variare da un rimprovero all'espulsione dall'associazione, a seconda delle disposizioni del regolamento interno.

Il procedimento sanzionatorio viene avviato d'ufficio o a seguito di un reclamo o di una comunicazione. Entro 10 giorni, il Consiglio Direttivo nomina un istruttore, che esamina il fascicolo disciplinare e propone una decisione entro 15 giorni, con audizione preventiva del presunto colpevole. La delibera finale, che deve essere motivata e approvata dai due terzi dei membri del Consiglio di amministrazione, viene adottata anche da questo organo direttivo entro un termine di 15 giorni.

Contro le sanzioni per colpa grave e gravissima deliberate dal Consiglio di amministrazione, gli interessati possono presentare ricorso, se il regolamento interno ne prevede la procedura, alla prima Assemblea generale che si terrà.

## **Capitolo VI. Lo scioglimento**

### **Articolo 34**

1. **L'Associazione per il miglioramento della comprensione della lettura (AMCL)** può essere sciolta se l'Assemblea Generale, convocata in sessione straordinaria ed espressamente a questo scopo, lo decide.
2. La delibera di scioglimento deve essere approvata dalla maggioranza qualificata dei presenti (due terzi dei presenti).

### **Articolo 35**

1. Una volta deliberato lo scioglimento, l'Assemblea Generale deve prendere i provvedimenti opportuni sia per la destinazione dei beni e dei diritti dell'associazione sia per lo scopo, l'estinzione e la liquidazione di eventuali operazioni in corso.
2. L'Assemblea ha la facoltà di eleggere un comitato di liquidazione ogni qualvolta lo ritenga necessario.
3. I membri dell'associazione sono esenti da responsabilità personale. La loro responsabilità è limitata all'adempimento degli obblighi assunti volontariamente.
4. L'eccedenza netta risultante dalla liquidazione sarà devoluta direttamente all'ente pubblico o privato senza scopo di lucro che, nell'ambito territoriale di attività dell'associazione, si è maggiormente distinto nella sua opera di beneficenza.

5. Le funzioni di liquidazione e l'esecuzione delle delibere di cui alle precedenti sezioni del presente articolo spettano al Consiglio direttivo, a meno che l'Assemblea non conferisca tale compito a un comitato di liquidazione appositamente nominato.

**Disposizioni aggiuntive.**

**Prima.** Per modificare il presente Statuto è necessario il consenso preventivo di due terzi dei membri del Consiglio di amministrazione.

**Seconda.** Per l'approvazione definitiva del presente Statuto sarà convocata un'Assemblea Generale straordinaria con un unico punto all'ordine del giorno e sarà necessario il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Barcellona , 27 febbraio 2019



José Luis Castel



Guillem Bandé



Isabel Lázaro